

# Successioni, contratti e testamenti simultanei tra patto successorio, motivo illecito e onere della prova

ovvero  
come l'interpretazione può disattendere le istanze di agevolare il passaggio generazionale

**CASS. CIV., II sez., 2.9.2020, n. 18197** - GIUSTI *Presidente* – TEDESCO *Estensore* - PEPE *P.M.* (concl. conf.) – A.G. (avv.ti Stella Richter G. e Picci) – A.G.S. (avv.ti Puglisi e Borrometi) - Conferma App. Catania n. 135/2018

L'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 cod. civ.), o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.

# Il caso

- ▶ Una causa tra fratelli aveva ad oggetto la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti coevi e del medesimo contenuto.
- ▶ i testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati, contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l'usufrutto generale della **impresa commerciale**, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza e della casa: il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell'altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al figlio prescelto. I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell'altro figlio, al quale i testatori lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili. I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni al figlio prescelto, designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo.

# Le questioni

- ▶ La questione riguarda la presunzione di esistenza di un accordo fra i due coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto e della forma dei due testamenti.
- ▶ In particolare, occorre domandarsi se si possa presumere anche la vincolatività dell'accordo sottostante, vincolatività essenziale per la configurabilità del patto successorio istitutivo, ovvero se tale accordo vincolante debba essere rigidamente provato.
- ▶ In sintesi, si pone la questione del **regime probatorio dell'esistenza di un patto successorio istitutivo** fuori dell'ipotesi di un espresso ed inequivoco accordo scritto, nel caso di **testamenti simultanei**.
- ▶ Prima di affrontare questi temi, occorre inquadrare la questione del **passaggio generazionale**  
=> nel caso concreto era sottesa l'assegnazione dell'impresa commerciale all'erede prescelto a continuarne l'attività.

# Il passaggio generazionale nell'azienda

- ▶ L'interesse per il tema del passaggio generazionale è nato dall'esigenza di superare i limiti stringenti all'autonomia testamentaria e alla proprietà privata (derivanti dalla successione necessaria e dal divieto dei patti successori), che si acquiscono quando si ha riguardo alla natura produttiva di taluni beni, che, per la loro intrinseca finalità, sono retti dalle logiche contrattuali.
  - ▶ Il sistema successorio tende ad assicurare un equilibrio tra due interessi che possono entrare in conflitto tra loro: quello del *de cuius* di decidere liberamente dei propri beni *post mortem* e quello della famiglia a raccogliere una parte di questa ricchezza.
  - ▶ Problema del bene produttivo che cade in successione.
  - ▶ Il legislatore si occupa della successione *mortis causa* nella sola prospettiva formale; **principio dell'unità della successione**.
  - ▶ L'eredità si devolve o per legge o per testamento (art. 457 c.c.). Non è, quindi, ammessa una successione per contratto: divieto espresso dei patti successori (art. 458 c.c.). **Principio della esclusività del testamento** come atto dispositivo *mortis causa*.

# La logica del diritto ereditario

- ▶ La regola è che le norme della devoluzione sono neutre rispetto alla natura dei beni che ne sono oggetto. Questo si ricava dall'individuazione del fondamento della successione ereditaria:
  - ▶ il fondamento primario: *esigenza sociale ed obbiettiva di continuità nei patrimoni*.
  - ▶ ammessa la trasmissibilità di rapporti patrimoniali, è riconosciuta la libertà di disporre.
  - ▶ l'ultima chiave di lettura del sistema successorio a causa di morte è la famiglia.
- ▶ Il nostro sistema, da una parte, assicura il valore della proprietà privata e la sua trasmissione e, dall'altra, tiene, in considerazione gli interessi dei familiari dell'ereditando, privilegiandoli rispetto agli estranei.
- ▶ Occorre tenere presente la *necessità* dell'effetto successorio: scopo della successione è individuare un successore.
- ▶ Con riferimento alla successione legittima, il valore politico-sociale della famiglia, posto alla base dell'organizzazione collettiva ed assunto a rango costituzionale, è il fondamento della successione legittima (altro aspetto è, poi, indagare le ragioni di scelta legislativa nell'individuare concretamente i successibili).

# La logica del contratto

- ▶ Le regole successorie a causa di morte rispondono ad interessi diversi rispetto a quelli sottesi alla trasmissione di un bene produttivo:
  - ▶ mentre nel rapporto testamento – successione necessaria – successioni anomale – sostituzione fidecommissaria – divieto dei patti successorî vengono in considerazione interessi di **protezione** e **tutela** tramite strumenti legali, nel caso di strumenti alternativi al testamento vengono in rilievo *interessi patrimoniali, diversi da quelli legali fondati sull'idea di mantenimento o di **solidarietà familiare**.*
  - ▶ È un dato di fatto che l'impresa risponde a fattori quali **competizione**, **efficienza**, **allocazione** delle risorse e **rischio**, mentre la famiglia e la successione a solidarietà e protezione.

# Scontro o dialogo?

- ▶ La legge sembra supportare la successione imprenditoriale:
  - ▶ l. agraria n. 203/1982 sul diritto degli eredi che risultino aver esercitato o che continuino ad esercitare sui fondi l'attività agricola in qualità di imprenditori;
  - ▶ art. 230 *bis* c.c. sulla prelazione a favore ai partecipanti all'impresa familiare;
  - ▶ art. 722 c.c. estende le norme sull'indivisibilità ai beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale;
  - ▶ art. 768 *bis* c.c. sul patto di famiglia;
  - ▶ la legislazione fiscale favorevole sulla tassazione dei trasferimenti a causa di morte di aziende.
- ▶ **Principi inidonei**, come tali, **ad autorizzare deroghe** ai limiti successori non espressamente derogati.
- ▶ **Tuttavia, possono essere tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sulla liceità** o meno delle operazioni negoziali.

## Riduzione della portata applicativa del divieto dei patti successori da parte della giurisprudenza. Esempi

- ▶ si esclude l'illegittimità delle **clausole statuarie** che attribuiscono ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare (entro un certo tempo e secondo un valore da determinare secondo criteri prestabiliti) dagli eredi del socio defunto le azioni appartenute a costui e pervenute *iure successionis* agli eredi stessi (CASS. CIV., sez. I, 12 febbraio 2010, n. 3345; CASS. CIV., sez. II, 16 aprile 1994, n. 3609; CASS. CIV., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30020).
- ▶ è stato ritenuto che l'assunzione tra fratelli dell'obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto dei patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione *mortis causa* del genitore (CASS CIV., sez. II, 27 novembre 2015, n. 24291).
- ▶ la giurisprudenza assume toni liberali nel caso di **testamento esecutivo di patto**, ove si compie un'indagine sui motivi della disposizione: questa sarà valida se si accerta che la volontà si sarebbe egualmente determinata in quel senso, a prescindere dal fatto che sia riproduttiva o confermativa di una volontà espressa nel patto successorio vietato (CASS. CIV., sez. II, 08.10.2008, n. 24814).

# Patto successorio obbligatorio e testamento esecutivo

- ▶ L'art. 458 cod. civ. disciplina, sancendone la nullità, i patti successorî e ne delinea tre figure: i patti istitutivi (che si configurano come convenzioni essenzialmente *mortis causa* con le quali si dispone della propria successione), dispositivi e rinunziativi (sostanzialmente atti bilaterali o unilaterali con i quali si dispone o si rinunzia a diritti che possono spettare da una successione non ancora aperta).
- ▶ Patti successorî istitutivi:
  - ▶ reali;
  - ▶ obbligatori.

La giurisprudenza è costante nel ritenere necessario, al fine di configurare un patto successorio, un preciso accordo inteso a far sorgere una valida ed irrevocabile obbligazione, ossia un *vinculum iuris* (non integrato dalle mere promesse istitutive). Del pari, si esclude la rilevanza delle promesse istitutive, in quanto non impegnative ai sensi dell'art. 1987 cod. civile.

# Patto successorio, testamento congiuntivo-reciproco-simultaneo

- ▶ Il fondamento del divieto del **patto istitutivo** viene tradizionalmente individuato nell'esigenza di **tutelare la libertà di disporre del testatore e**, in particolare, **la libertà di revocare** le disposizioni *mortis causa*
- ▶ Figure simili sono quelle del testamento **congiuntivo** e **reciproco**, che il legislatore ha espressamente vietato, a pena di nullità (art. 589 cod. civ.), mentre è valido il testamento **simultaneo**, dove più dichiarazioni di ultima volontà sono contemporanee e contenuto nel medesimo documento, ma autonome tra loro.
- ▶ Per integrare un **testamento reciproco**, è necessario che le manifestazioni di volontà dei testatori costituiscano un solo atto in un documento unitario, in modo tale che la volontà delle parti non abbia alcuna autonomia formale. Conseguenza che due testamenti, redatti da due testatori l'uno a favore dell'altro, non possono considerarsi un testamento congiuntivo reciproco (Cass., 18.7.1959, n. 2364, in *Vita notar.*, 1959, 624; Cass., 5.4.2012, n. 5508, in *Giust. civ.*, 2012, I, 1197).


# Testamento esecutivo del patto successorio


**Regola generale:** il testamento esecutivo di un patto obbligatorio è invalido. **Teorie:**

- Il testamento realizza la **causa illecita** del patto di cui costituisce adempimento ed è nullo (MESSINEO; CICU).
- ulteriore specificazione: ritenuta la nullità del testamento, si fa salva la prova della validità del testamento dimostrando che il testatore non ha agito solo per dare esecuzione al patto, ma anche per altre considerazioni e che comunque avrebbe testato in quel modo (Gangi; L. Ferri).
- nullità del testamento **ex art. 626 cod. civ. sul motivo illecito**, quando sia accertato che la ragione unica e determinante consisteva nell'intento del testatore di dare esecuzione all'impegno assunto col patto.
- Essendo centrali la volontà e la libertà testamentaria, il testamento non è necessariamente invalido, potendosi provare che il testatore avrebbe comunque disposto in quel modo (GROSSO-BURDESE; CARIOTA-FERRARA).
- In senso contrario, il testamento è valido se il testatore non si sente obbligato dal patto successorio precedente. Potrà, in alcuni casi, essere annullato per **errore di diritto ex art. 624 cod. civ.**, avendo il testatore creduto nella vincolatività del patto (BONILINI). Per l'invalidità si richiede la prova che l'errore, risultante dallo stesso testamento, abbia costituito il solo motivo della disposizione (DE GIORGI).
- **La prova dell'errore deve essere rigorosa**, perché la disposizione pur esecutiva del patto, può rappresentare anche l'autonoma espressione di volontà (CALOGERO; GROSSO – BURDESE): sia che si invochi l'art. 624 o l'art. 626 cod. civ., l'errore o il motivo devono risultare dal testamento e l'esigenza di spontaneità delle disposizioni a causa di morte costituisce la ratio delle norme, piuttosto che un principio normativo deducibile dalle medesime.

# La giurisprudenza


- ▶ Il patto successorio deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio "*vinculum iuris*" di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa: CASS. CIV., 9.5.2020, n. 5870.
- ▶ Il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, nulla soltanto per il divieto posto dall'art. 458 c.c. Pertanto non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, **ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto**, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima: Cass., 8.10.2008, n. 24813.

- 
- 
- ▶ Diversamente, si ha patto successorio quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, **si integrano a vicenda**, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, essendo risultato che ciascuno dei coniugi aveva lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze
  - ▶ Si esclude il patto successorio vietato quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come gli accordi tra familiari o patti pregressi), **ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto**, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima (infatti, come visto, il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere): Cass., 8.10.2008, n. 24813; Cass., 3.11.1979, n. 5693; Cass., 27.4.1982, n. 2623.

- 
- 
- ▶ La presenza, all'interno della scheda testamentaria dell'inciso "**come d'accordo**" non integra circostanza da sola sufficiente a ritenere che il testamento costituisca l'adempimento di un patto successorio e che, come tale, sia da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 626 c.c., ove non risulti fornita la prova non solo dell'esistenza di detto accordo, ma anche del fatto che il medesimo abbia costituito l'unico motivo che ha determinato il testatore a disporre: TRIB. BELLUNO, 14.3.2019, in *Fam. e dir.*, 2020, 56.
  - ▶ Non costituisce patto successorio vietato il comune intento da parte dei genitori che, senza ricevere alcun personale vantaggio, concordino un riparto dei loro beni tra i figli in maniera tale da assicurare la parità di trattamento degli stessi, mediante un accordo non vincolante: TRIB. NAPOLI, 30.6.2009, in *Vita not.*, 2011, 755.

# Testamenti con contenuto analogo

- ▶ Se la defunta ed il marito redigono, in pari data, due testamenti di analogo contenuto, con i quali si istituiscono vicendevolmente erede universale l'uno dell'altro la disposizione è senz'altro valida, sia con riferimento al disposto di cui all'art. 589 c.c., sia con riferimento al disposto di cui all'art. 458 c.c. Sotto il primo profilo, si ha testamento reciproco - e, come tale, nullo - soltanto quando le disposizioni testamentarie sono contenute in un unico atto; di tal che, quando i testamenti sono contenuti in due atti distinti, non si rende applicabile l'art. 589 c.c. Quando i testamenti sono contestuali, può, invece, sorgere il sospetto che i testatori abbiano stipulato un patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c. Si tratta, però, di sospetti che devono trovare adeguato riscontro attraverso ulteriori elementi di prova diversi dal mero fatto della redazione avvenuta nello stesso giorno. Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri: in definitiva, occorre che si riscontri una interdipendenza tra le disposizioni: TRIB. GENOVA, 12.9.2006, in *Leggi d'Italia on line*; TRIB. TERNI, 13.9.2007, in *Corr. merito*, 2008, 307.
- ▶ Non costituisce patto successorio vietato il comune intento da parte dei genitori che, senza ricevere alcun personale vantaggio, concordino un riparto dei loro beni tra i figli in maniera tale da assicurare la parità di trattamento degli stessi, mediante un accordo non vincolante: TRIB. NAPOLI, 30.6.2009, in *Giur. merito*, 2010, 3001.

- 
- 
- ▶ Per un caso di testamenti parzialmente coincidenti e redatti in tempi diversi, occorre indagare la volontà dei testatori. Le disposizioni testamentarie non si ritengono affette da nullità ex art. 458 c.c. in quanto esecutive di un patto successorio istitutivo se la consonanza delle volontà dei due germani, come desumibile dalla lettura delle rispettive schede, appare all'evidenza espressiva di motivazioni da essi liberamente condivise di natura affettiva e morale, ispirate dall'intento di perpetuare ricordi e fasti familiari, piuttosto che di creare vincoli reciproci di giuridico rilievo limitativi della libera determinazione dei testatori e suscettibili in astratto di coazione giuridica ad adempiere (TRIB. GORIZIA, 4.4.2000, in *Famiglia*, 2001, 514).
  - ▶ **In senso contrario**, si è ritenuto che quando due testatori dispongono l'uno a favore dell'altro con due distinti testamenti, di pari data e di identico contenuto, deve ritenersi che i testatori si siano reciprocamente influenzati e accordati: TRIB. MILANO, 2.11.1998, in *Giur. merito*, 1998, 2000, 596.

# I primi punti fermi

- ▶ In termini generali, il testamento esecutivo di un patto successorio deve ritenersi invalido, anche se tale invalidità viene diversamente spiegata.
- ▶ Dato comune alle diverse ricostruzioni, è che per l'invalidità si richiede la prova che l'errore o il motivo illecito, risultante dallo stesso testamento, abbia costituito il solo motivo della disposizione: se la disposizione fosse stata in ogni caso effettuata alla luce dei rapporti di solidarietà, affetto, etc., il negozio testamentario sarebbe valido.
- ▶ Rischio di «colpire» disposizioni testamentarie comunque libere e spontanee.

## Rilievi critici a Cass. n. 18197/2020

- ▶ Il percorso argomentativo della Supr. Corte sembra rigoroso e condivisibile: l'assoluta identità dei testamenti porta alla conclusione che essi sono la manifestazione di uno specifico ed obiettivo accordo fra i testatori.
- ▶ Ma ....
- ▶ È stata pretermessa la *quaestio voluntatis* del testatore.
  - ▶ L'invalidità del testamento è governata da regole sue proprie (< *favor testamenti* o alla conservazione del testamento e dei suoi effetti, cfr. art. 590 cod. civ. sulla conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle o art. 606, comma 2°, cod. civ. per un'ipotesi di sanatoria dell'invalidità di forma).
  - ▶ la stessa disciplina dei vizi della volontà è parzialmente diversa da quella prevista per gli atti negoziali *inter vivos*.
  - ▶ Non viene indagata l'esistenza del patto.

## IMPORTANZA DEL TESTO NORMATIVO.


- Maggiore attenzione all'**art. 626 cod. civ.** richiamato ed applicato dalla sentenza: *Motivo illecito - Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.*
- Questione di metodo => confrontarsi col testo normativo:
  - Motivo **risultante dal testo**;
  - Motivo **illecito**;
  - **Unico e determinante.**
- Differenza tra patto nullo perché illecito e sorte del testamento esecutivo.
- La disposizione testamentaria, pur esecutiva del patto, può anche rappresentare l'autonoma e genuina espressione della volontà testamentaria.
- **La libertà testamentaria costituisce il fondamento degli artt. 624 e 626 cod. civ., piuttosto che un principio normativo da affermare in sé e per sé facendo discendere la nullità del testamento a prescindere da qualsivoglia analisi dell'esistenza, del contenuto del patto e, soprattutto, della volontà testamentaria.**

## Raffronto con i testamenti congiuntivi (art. 589 cod. civ.)

La *ratio* del divieto risiede nel sospetto che i testatori si siano accordati per testare in quel modo, ovvero in un modo che forse nessuno dei due avrebbe scelto se avesse testato in piena ed autonoma libertà, con l'ulteriore conseguenza che viene limitata o annullata la facoltà di revoca. Così il sospetto di pattuizioni è elevato a presunzione *iuris et de iure* di patto successorio, che comporta la nullità del testamento.


Nel caso di testamenti autonomi contenuti nel medesimo documento, in presenza di coniugi non si esclude che ci si possa trovare davanti ad un elemento presuntivo di captazione, che, però, solo in combinazione con altri elementi, potrebbe giustificare l'impugnativa ex art. 624 cod. civ).

Se anche il testamento congiuntivo richiama una forma di patto successorio, le ipotesi di testamento congiuntivo o reciproco non sono ipotesi di patto successorio, anche se sono trattate in maniera analoga in quanto attentano alla libertà testamentaria (MESSINEO) => **in presenza di un testamento autonomo, la prova dell'esistenza del patto successorio (e della sua incidenza sulla autonomia testamentaria) deve essere rigorosa, certa.**

- 
- 
- ▶ Il testamento esecutivo del patto successorio può essere valido se si dimostra che il negozio testamentario sarebbe stato egualmente disposto in quel modo anche indipendentemente dall'esistenza del patto, oppure che dopo il patto sono intervenute circostanze in base alle quali si può presumere che la volontà del testatore si è formata liberamente e spontaneamente (GANGI; L. FERRI; CAPOZZI), pena giungere all'assurdo che il testatore, dopo aver stipulato un patto successorio a favore di una persona, non potrebbe più validamente disporre *mortis causa* verso questa persona.
  - ▶ Certo vi può essere il dubbio dell'esistenza di un patto successorio. Ma non è sufficiente.
  - ▶ Soprattutto nel caso di coniugi, la libertà testamentaria, negli accordi tra coniugi, potrebbe risultare "condizionata".

- ▶ È importante individuare se vi sono elementi dai quali evincere un accordo idoneo a condizionare la facoltà di revoca delle disposizioni testamentarie o a limitare la libertà di convincimento del disponente.
- ▶ La volontà testamentaria doveva essere al centro dell'indagine argomentativa secondo la norma applicata (art. 626 cod. civ.).
- ▶ La validità del testamento non è esclusa dal fatto che i testatori abbiano disposto reciprocamente a loro favore, perché non hanno condizionato le reciproche disposizioni, prevedendo che l'efficacia dell'istituzione di erede fosse subordinata al fatto che l'istituito avesse disposto a sua volta a favore del testatore (diversamente, nullità diretta ai sensi dell'art. 635 cod. civ.).
- ▶ Neppure è dato rinvenire una condizione sospensiva negativa, che si sarebbe potuto configurare come captatoria con conseguente nullità del testamento.
- ▶ Neppure i testamenti risultano interdipendenti o integrantesi a vicenda, come nel caso richiamato in sentenza (CASS., 27.4.1982 n. 2623, *infra*, sez. III).
- ▶ Neppure risulta che vi sia stata lesione di legittima. Al contrario, risulta che nel compendio ereditario era presente **un'impresa commerciale**.

- ▶ Se nel compendio ereditario vi è **un'impresa commerciale**, è ragionevole pensare a due genitori che vogliono pianificare il passaggio generazionale.
- ▶ **Il tema del passaggio generazionale e della pianificazione successoria è espressione di un lecito interesse**, riconosciuto dall'ordinamento, salvi i noti limiti posti all'autonomia testamentaria dati dal divieto della successione contrattuale e dal rispetto dei diritti dei legittimari (come visto all'inizio)
- ▶ La volontà contenuta nei testamenti può esprimere una comune volontà, non necessariamente ed automaticamente da ritenere illecita.
- ▶ Se vi fossero più motivi, nessuno può essere ritenuto condizionante la volontà *de cuius*.
- ▶ Tali circostanze richiedevano una maggiore meditazione. Sia l'errore che il motivo rilevanti ai sensi degli artt. 624 e 626 cod. civ. devono risultare dal testamento e la prova dell'errore o del motivo deve essere rigorosa, perché la disposizione testamentaria, pur esecutiva del patto, può anche rappresentare l'autonoma e genuina espressione della volontà testamentaria (CALOGERO; GROSSO-BURDESE): la necessaria e fondamentale spontaneità delle disposizioni *mortis causa* rappresenta la *ratio* delle norme in questione e non un principio normativo desumibile dalle medesime.



# Grazie per l'attenzione